

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

25 ottobre 2022

Indicazioni in ordine alla qualificazione nella categoria OS35.

L'Autorità, nell'esercizio dell'attività di vigilanza sui contratti pubblici, ha ricevuto la segnalazione da parte di IATT (Italian Association for Trenchless Tecnology) in merito alla presenza di alcune criticità nella dimostrazione dei requisiti di qualificazione relativi alla categoria OS35. Le problematiche segnalate derivano dal fatto che alla categoria in esame sono ascrivibili interventi di diversa natura, caratterizzati da modalità esecutive molto differenti tra loro: accanto a lavori svolti con modalità tradizionali che richiedono l'uso di macchine complesse, si trovano lavorazioni caratterizzate, invece, dall'esecuzione in assenza di scavi e perforazioni o riducendo gli stessi al minimo.

Ed invero, la categoria in questione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, è così definita: «Interventi a basso impatto ambientale - Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali».

L'articolo 79, comma 19, del citato decreto n. 207/2010, vigente in via transitoria in forza dell'articolo 216, comma 14, del d.lgs. 50/2016, prevede che, per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del d.lgs. 163/2006 (lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OS), l'impresa deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente un certo numero di operai qualificati, assunti con contratto di lavoro subordinato e muniti di patentino certificato, proporzionale alla classifica richiesta. La norma specifica che la disposizione di cui sopra si applica

qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.

L'articolo 77 del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al settore edile prevede che «i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino conforme alle normative vigenti negli Stati della UE». La disposizione su richiamata prevede, inoltre, che dal 1° settembre 2010 i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati della Ue. In via transitoria, è stabilito che le parti contraenti demandano al Formedil nazionale la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino. Allo stato attuale, la predetta disposizione transitoria risulta vigente.

Il Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro prevede che «Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del Regolamento, qualora contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato, l'impresa deve dimostrare con l'estratto autentico del Libro Unico del Lavoro, che nel proprio organico sia presente un numero di operai assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato, proporzionato alle classifiche richieste: un operaio qualificato relativamente alla I Classifica; per ogni successiva Classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI Classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. In via esemplificativa si chiarisce che il Contratto collettivo dell'edilizia prevede la presenza di personale qualificato con patentino, per la realizzazione di interventi inquadrabili nelle categorie OS20-B, OS21 e OS35».

Allo stato attuale, risulta che gli organismi competenti per il rilascio del suddetto patentino provvedono all'organizzazione di percorsi formativi aventi ad oggetto esclusivamente la conduzione di macchine perforatrici. Gli Organismi di Attestazione, quindi, per la qualificazione nella categoria OS35, dovendo procedere a richiedere il possesso di un patentino abilitante, non possono che far riferimento al patentino abilitante alla conduzione di macchine complesse nel settore delle fondazioni e del consolidamento e nel settore delle indagini e delle perforazioni nel sottosuolo richiesto dal CCNL.

Al fine di risolvere la criticità sopra rappresentata, IATT ha comunicato di aver sottoscritto un protocollo di intesa con Formedil finalizzato all'organizzazione di percorsi formativi sviluppati ad hoc per le tecnologie di relining, che prevede l'attribuzione di un patentino per operatori di macchine relative alle tecnologie c.d. "trenchless" o "no dig", a seguito del superamento di una prova di esame. È previsto che la docenza sia fornita dalle varie scuole edili del circuito Formedil e da esperti del settore individuati da IATT, ciascuno per le materie di propria pertinenza. Sono previsti due distinti percorsi formativi, uno rivolto agli operatori con comprovata esperienza o con attestato di formazione con tutoraggio nella

tecnologia di risanamento mediante sistemi di CIPP (cured in place pipe) e l'altro rivolto a personale

senza comprovata esperienza. Il protocollo prevede che i corsi siano erogati dalle Scuole edili provinciali

aderenti al Formedil.

Sulla base della documentazione trasmessa, l'Autorità prende atto degli accordi raggiunti tra Formedil

e IATT e ritiene che il patentino per operatore macchine relative a tecnologie di risanamento rilasciato

all'esito della frequenza dei percorsi formativi proposti dall'istante possa rientrare tra i documenti utili

alla dimostrazione del possesso del requisito richiesto ai sensi dell'articolo 79, comma 19, del decreto

del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e del Manuale sull'attività di qualificazione, per il

conseguimento dell'attestazione nella categoria OS35.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 2 novembre 2022